

EDUCATORI ED ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO

SEZIONE SPECIALE ALBO PROFESSIONALE TSRM

CHI RIGUARDA

Gli Educatori Professionali che lavorano in presidi sociosanitari e sanitari sia pubblici che privati con mansioni sociosanitarie, se non sono in possesso del titolo equipollente di Educatore Professionale ai sensi del D.M. 520/98 (Laurea classe Snt2 o Titolo Regionale Equipollente) e che abbiano prestato, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, alla data del 1 Gennaio 2019, la propria attività sociosanitaria di Educatore in servizi sociosanitari e sanitari.

COSA DEVONO FARE E QUANDO

Devono iscriversi all'elenco speciale ad esaurimento delle professioni sanitarie relativo all'educatore PROFESSIONALE entro il 30/06/2020, come previsto dell'art. 5 comma 5 del decreto "milleproroghe 2020" recentemente approvato, accedendo al sito dell'ordine TSRM <https://iscrizioni.alboweb.net/>

PERCHÉ ISCRIVERSI

Senza l'iscrizione non sarà più possibile l'esercizio della Professione di Educatore Professionale Sociosanitario (ai sensi del D.M. 520/98) nei servizi sociosanitari e sanitari, in applicazione dei commi 537 e 538 dell'art. 1 della legge 145/2018.

CHI NON HA L'OBLIGO DI ISCRIVERSI

Gli Educatori Professionali Sociopedagogici (Classe L18 ed L19) che ai sensi del comma 517, art. 1, Legge 145/2018, possono continuare a svolgere la loro attività nei presidi sociosanitari e sanitari LIMITATAMENTE AGLI ASPETTI SOCIOEDUCATIVI.

IMPORTANTE

Ricordiamo inoltre che al comma 465 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, viene esteso a tutto il 2012 il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario (ora laurea triennale) per educatore professionale socio-sanitario. Prima erano riconosciuti solo i titoli ottenuti fino al 2005.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'ISCRIZIONE

1. Autocertificazione, dichiarazione del datore di lavoro od ogni altro atto per dimostrare di aver lavorato, in qualità di educatore professionale nei servizi sanitari o sociosanitari, pubblici o privati, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1 gennaio 2019) oltre alle specifiche condizioni previste dal DM per le tre tipologie lavorative di dipendente pubblico, dipendente privato o autonomo;
2. Copia del titolo posseduto, anche se non riconosciuto idoneo all'iscrizione all'albo, che abbia consentito l'assunzione, in base alle norme a suo tempo vigenti e, successivamente, permesso di continuare a svolgere le attività professionali dichiarate;
3. Autocertificazioni o certificazioni atti a dimostrare:
 - la cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
 - di avere il pieno godimento dei diritti civili;
 - di non avere nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
 - di avere residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l'iscrizione.

Come FP CGIL da anni chiediamo la riunificazione dei profili riguardanti gli educatori professionali e per questo motivo continueremo a batterci in tutte le sedi opportune!

FP CGIL. PER TUTTI, TUTTI I GIORNI.

FP
CGIL